

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 14 del mese di novembre dell'anno duemilaventidue alle ore 18:00, si sono riuniti i seguenti signori, utilizzando la modalità della videoconferenza.

A tal riguardo si specifica che per il collegamento è stata utilizzata la piattaforma Zoom con le seguenti modalità di riunione: collegamento audio-video con condivisione dello schermo specificando che la votazione è stata consentita e validata adottando la seguente procedura: registrazione video-audio della riunione.

I seguenti signori sottoscrivono l'allegato foglio presenze (allegato A) e sarà premura del presidente raccogliere singolarmente le firme di ognuno:

N.B. (Inserire Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale di ogni socio presente)

- Claudia DI FOGLIO, nata a Vasto (CH) il 21.11.1966 ed ivi residente alla Via Martiri della Violenza n. 15, c.f. DFGCLD66S61E372U
- Rachele GIAMMARIO, nata ad Apricena (FG) il 23.09.1954, residente a Vasto (CH) alla Via del Porto 111, c.f. GMMRHL54P63A339Y
- Francesco DEL VISCIO, nato a Vasto il 09.04.1987 ed ivi residente alla Via delle Gardenie 24, c.f. DLVFNC87D09E372C
- Nicola SALVATORELLI, nato a Perth (Australia) l'11.08.1956, residente Vasto (CH) alla Via Corso Mazzini 64, c.f. SLVNCL56M11Z700N
- Gianlorenzo MOLINO, nato ad Ortona (CH) il 29.03.1972, residente a Vasto (CH) alla Via Conti Ricci 141/A, il 29 marzo 1972 MLNGLR72C29G141D
- Santina ALFIERI, nata a Bonefro (CB) l'8/06/1964, residente a Vasto (CH) alla Via Circonvallazione Histonienese 501/D, c.f. LFRSTN64H48A971T
- Dina LABBROZZI, nata a Torino il 29/05/64, residente a Mozzagrogna (CH) alla Via Marrozzo 74, c.f. LBBDNI64E69L219X

Gli intervenuti di comune accordo chiamano Claudia Di Foglio a presiedere l'Assemblea e Francesco del Viscio all'ufficio di segretario.

Il presidente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto

Il presidente constata e fa constatare la validità della riunione per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, essendo presenti almeno i 3/4 degli associati.

Il presidente prende la parola in merito al primo punto all'ordine del giorno ed illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto. A seguito della richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, dall'Ufficio che ha istruito la pratica è pervenuta la richiesta di ulteriori modifiche, in particolare si è eccepito che:

"1. ELETTORATO ATTIVO: è illegittima l'inibizione di voto ai minori nell'assemblea dei soci perché viene

Verbale assemblea straordinaria

"Let's Keep Learning APS"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

pagina n. 1/3

meno il principio fondamentale di democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore. Tale diritto, infatti, può essere esercitato ex lege per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. (Corte di Cassazione civile, Sez. VI 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228).

2. Il diritto di voto dei neo associati ai sensi dell'art. 24 c. 1 del D.Lgs 117/17 è derogabile per 3 mesi ciò non è modificabile in peius, pertanto la previsione statutaria di diritto di voto ai neo associati dopo 6 mesi e da modificare."

Pertanto si intende procedere alle seguenti modifiche dell'art. 7:

- 1) la dicitura precedente "Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati" **viene sostituita con** "Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati".
- 2) La dicitura precedente "Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio." **viene sostituita con** "Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; i soci minorenni hanno eguale diritto di voto che possono esprimere per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio".

Modifiche dello statuto (Lettura ed approvazione)

Il presidente procede alla lettura del nuovo statuto, modificato in conformità alle richieste necessarie per l'iscrizione al RUNTS, dell'Associazione di Promozione Sociale "Let's Keep Learning APS".

I presenti discutono ed analizzano attentamente il testo proposto e unanimi approvano le modifiche dello statuto dell'Associazione di promozione sociale "Let's Keep Learning APS", con sede in Vasto (CH) in via G. Nasci, 62/B.

L'APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Lo statuto, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, è l'allegato B al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale dell'Associazione di promozione sociale "Let's Keep Learning APS", previa lettura datane ai presenti, unitamente al Foglio presenze (allegato A) e allo statuto (allegato B) è approvato dagli intervenuti alle ore 19:05, in coincidenza col termine della riunione.

Il Segretario

Il Presidente

Verbale assemblea straordinaria
"Let's Keep Learning APS"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
pagina n. 2/3

Foglio presenze (Allegato A):

Sig.ra Claudia Di Foglio *Claudia Di Foglio*

Sig.ra Rachele Giammario *Rachele Giammario*

Sig. Francesco del Viscio *Francesco del Viscio*

Sig. Nicola Salvatorelli *Nicola Salvatorelli*

Sig. Gianlorenzo Molino *Gianlorenzo Molino*

Sig. Santina Alfieri *Santina Alfieri*

Sig. Dina Labbrozzi *Dina Labbrozzi*

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Vasto

Il presente atto è stato registrato il 14 FEB. 2023
di n. 123 serie 3
Veramento di Esul effettuato il 2

Ufficio Territoriale di Vasto
Silvana FORTICELLI



Verbale assemblea straordinaria

"Let's Keep Learning APS"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

pagina n. 3/3



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Let's Keep Learning APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L'Associazione di Promozione Sociale denominata *"Let's Keep Learning APS"*, fondata il 29 marzo 2012 ed iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con istanza presentata in data 18 marzo 2015, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche, (di seguito indicato come APS) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

L'APS ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Vasto (CH) in via G. Naschi, 62/B.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Vasto, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Il trasferimento della sede legale dev'essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'APS ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'APS, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'APS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

"Let's Keep Learning APS" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge prevalentemente attività di volontariato rivolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi e, in particolare, persegue finalità di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale in forma esclusiva o principale, di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio n. 117.

L'APS promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno, *"Let's Keep Learning APS"* si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art. 5 D. Lgs.3 Luglio 2017 n. 117:

- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.

106;

- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Nello specifico, l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate si propone le seguenti attività secondarie e strumentali:

- gestire, organizzare ed erogare direttamente, indirettamente, in appalto ed in convenzione con enti pubblici e privati, attività formative, professionali, specialistiche, di alta formazione superiore e corsi di formazione di qualsiasi genere rivolti a privati, imprese, professionisti ed enti pubblici o privati in qualsiasi settore;
- rilasciare attestati di frequenza dei corsi di formazione;
- organizzare sessioni di esame per l'erogazione e l'ottenimento di certificati riconosciuti e non, attestanti le competenze acquisite durante corsi di formazione e/o preesistenti alla formazione stessa;
- organizzare soggiorni studio e la promozione di scambi giovanili in partenariato con altri organismi europei ed extra europei;
- creare, elaborare, diffondere e commercializzare materiale didattico e dispense formative su qualsiasi formato cartaceo e/o multimediale e di materiale pubblicitario, cancelleria, oggettistica e gadget;
- istituire attività di formazione continua e permanente, di formazione superiore, di formazione a distanza, anche tramite rete internet o qualsiasi altro mezzo della tecnologia esistente;
- organizzare ed erogare attività tramite assegni formativi e /o voucher, attività formative per l'avviamento professionale rivolte a disoccupati, inoccupati, occupati, cassa integrati, in mobilità, reinserimento lavorativo e/o in cerca di prima occupazione;
- organizzare ed erogare in conto proprio e/o per conto terzi convegni, seminari, eventi socio-culturali, corsi di formazione ed istruzione di qualsiasi tipo e grado, su qualsiasi materia ed argomento, nonché la consulenza per la creazione, promozione e l'organizzazione di tutte le attività di carattere didattico, culturale, sportivo e ricreativo;
- organizzare incontri, convegni, seminari di studio e di ricerca su tematiche attinenti le finalità dell'Associazione;
- richiedere qualsiasi tipologia di accreditamento e/o autorizzazione al fine di ampliare e migliorare l'attività formativa e accedere a bandi erogati da enti pubblici e/o privati a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario.

a) **orientamento:** in questo ambito le attività dell'Associazione sono:

- promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia, in Europa nel mondo;
- rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed all'estero con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea;
- realizzare sportelli informativi di orientamento al lavoro:

- svolgere interventi di sostegno, in particolare per i soci iscritti, durante la fase di transizione scuola-lavoro;
- promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni sui servizi di orientamento in ambito dei Paesi della UE;
- realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze innovative nel campo dell'orientamento al lavoro, professionale e non;
- collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;
- partecipare ai diversi bandi europei per la realizzazione di progetti e di attività di ricerca e studio sul tema.

b) **sviluppo del territorio:** in questo ambito le attività dell'Associazione sono:

- fornire supporto ed assistenza tecnica nello sviluppo dell'attività di programmazione territoriale per realizzare, attraverso l'accesso alle risorse previste dai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, proposte progettuali e programmi/piani di sviluppo per favorire la crescita socio-economica del territorio;
- fornire affiancamento e supporto, in stretta sinergia con il settore dello Sviluppo Locale, nelle fasi di concezione e predisposizione di progetti legati alle politiche internazionali e comunitarie, nel processo di partecipazione ai programmi internazionali ed europei;
- creare e sviluppare sinergie con gli altri Istituti, Fondazioni ed Enti, associativi e non, e i maggiori Centri-studio che rappresentano gli Enti Locali nei diversi Paesi europei;
- sviluppare forme di partenariato e di cooperazione con istituzioni e organismi dell'Unione Europea;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con istituzioni extracomunitarie, europee e nazionali, nonché con ogni altro ente pubblico o privato, internazionale, europeo e nazionale;
- costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;
- svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali;
- gestire, per conto dei soci o di altri soggetti che ne facciano richiesta, sportelli europei o progetti europei finalizzati alla diffusione e conoscenza delle politiche europee o all'applicazione sul territorio di specifici interventi finanziati dalle istituzioni europee.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'APS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di propri associati.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'APS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci.

E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs. 117/2017).

L'APS potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari regolarmente iscritti nell'apposito registro o al 5% del numero degli associati.

L'associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- **non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione** (per sesso, razza, idea, religione) **o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali** che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- **almeno 3 associazioni di promozione sociale;**
- **altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.**

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: sono quelle persone/enti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- Soci ordinari: sono quelle persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.
- Soci sostenitori: sono quelle persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.
- Soci onorari: sono quelle persone/enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro **sette** giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per **tre** anni,
- quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro **60** giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- **eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);**
- **esaminare i libri sociali** e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- **essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;**
- **prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;**
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.

I soci hanno l'obbligo di:

- **svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto**
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione, l'Organo di controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della

riunione mediante mail ed affissione nella sede associativa.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; i soci minorenni hanno eguale diritto di voto che possono esprimere per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di quattro soci se supera la quota di 499 associati.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'APS e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 2 g i o r n i .

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci (e pubblicizzate ai Soci *con esposizione nella sede dell'Associazione o trasmissione per posta/email o su internet* per giorni dall'approvazione).

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo 3 di ad un massimo di 5 membri.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'APS, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare, sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale, stipulando tutti gli atti e contratti inerenti alle attività

associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART. 13 - INFORMATIVA SOCIALE e/o BILANCIO SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l'Associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- *libro degli associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale* tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Legale Rappresentante, successivamente consultazione diretta e richiesta di copie integrali o estratti.

ART. 15 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'ente del terzo settore R.A.T.I. Abruzzo, secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Manfredi Ryl
San
WMS

Ani nro Rno lno
Santine Algre
Dine Gebner